

Codice A1816B

D.D. 5 novembre 2021, n. 3231

PI 6802. CNSC251. Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per scarico di acque meteoriche sul torrente Riddone nel Comune di Alba (CN) - Richiedente UBI srl.



ATTO DD 3231/A1816B/2021

DEL 05/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: PI 6802. CNSC251. Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per scarico di acque meteoriche sul torrente Riddone nel Comune di Alba (CN) – Richiedente UBI srl.

In data 04/06/2021 con nota prot. n. 26398/A1816B la società UBI srl con sede in Alba ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione scarico acque bianche lungo il torrente Riddone nel Comune di Alba (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Paolo Minuto, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in scarico del collettore delle acque piovane presso i lotti censiti al C.T. al foglio 5, mapp. 331-339-5-217-690-715-716-717-718;

con nota prot. n. 39199/A1816B del 23/08/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alba (pubblicazione n. 2689/2021 dal 26/08/2021 al 09/09/2021) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Riddone;

considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904
- DGR 24-24228 del 24/3/1998
- DGR 11-1409 del 11/05/2015
- Dlgs 112/1998 artt. 86 e 89
- LR 44/2000 art. 59
- LR 20/2002
- LR 12/2004
- DPGR 14/R/2004
- LR 23/2008 art. 17

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la società UBI srl con sede in Alba alla realizzazione di n. 1 scarico acque bianche lungo il torrente Riddone nel Comune di Alba (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
8. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

2 - di concedere alla società UBI srl ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con n. 1 scarico acque bianche lungo il torrente Riddone nel Comune di Alba (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2030, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centoottantotto/00) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6 - di determinare la costituzione della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00), pari a due annualità, a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e di richiedere la firma del disciplinare secondo

quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7 - di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centoottantotto/00) versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste, Protezione Civile,

Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNSC251

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di n. 1 scarico acque bianche lungo il torrente Riddone nel Comune di Alba (CN).

Richiedente: UBI srl con sede nel comune di Alba (P.IVA 01984020048), nella persona di Roberto Mollo (C.F. MLLRRT60T24A124Y) in qualità di legale rappresentante di UBI srl.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di n. 1 scarico acque bianche lungo il torrente Riddone nel Comune di Alba (CN), presso i lotti censiti al C.T. al foglio 5, mapp. 331-339-5-217-690-715-716-717-718, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

ai soli fini idraulici, l'opera dovrà essere realizzata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. nnnn/A1816A del

gg/mm/aaaaa di autorizzazione idraulica.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. È facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. È fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere

all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centoottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della UBI srl situata in Alba (CN) c.so Canale, 110.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)
